

COORDINAMENTO NAZIONALE DEI DISTRETTI SCOLASTICI
SEMINARIO NAZIONALE – MONZA 18 MARZO 2000

IL SERVIZIO SCOLASTICO
NEL TERRITORIO

ANALISI DELLE NORME
PROPOSTE OPERATIVE
(a cura di Giovanni Bisson)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Premessa

La LEGGE N.59 DEL 15 MARZO 1997: è di delega al Governo per il conferimento (trasferimento-delega o attribuzione) -- con decreti legge -- di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

- =alcuni dei provvedimenti conseguenti, già emanati, riguardano il servizio educativo-formativo nel territorio;
- =così come anche alcune regolamentazioni (per il dimensionamento della rete scolastica -- per l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche);
- =in itinere, poi, la legge di riforma dei cicli scolastici.

Competenze regionali

L'art.138 del D.L. 112/98 delega alle Regioni:

- =la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- =la programmazione della rete scolastica, sulla base di piani provinciali;
- = la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli Enti Locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa.

CON LO STESSO D.L. -- ALL'ART.3/V° - si stabilisce che "le Regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra Regioni ed Enti Locali nell'ambito delle rispettive competenze".

LO STESSO D.L. -- SEMPRE ALL'ART. 3 -- stabilisce (comma I°) che a loro volta le Regioni -- trattenendo solo le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale -- conferiscano tutte le altre agli Enti Locali; ciò (comma II°) secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative; che (comma II°) al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni di minore dimensione demografica, le Regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse concordandoli nelle sedi concertative; che nell'ambito di tale previsione i Comuni esercitano le funzioni in forma associata individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie; e che la legge regionale prevede, altresì, appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.

CON IL "REGOLAMENTO N.233 del 18 GIUGNO 1998 SUL DIMENSIONAMENTO OTTIMALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI", le Regioni dovevano (art.2/D) definire ambiti territoriali di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle Istituzioni, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa.

Le Regioni dovevano dare gli indirizzi alle Conferenze Provinciali di organizzazione scolastica che dovevano concludere i loro lavori entro il 31 dicembre 1999; dovevano, viste le risultanze delle Conferenze Provinciali, approvare il Piano regionale di dimensionamento entro il 28 febbraio 1999; piano che poteva essere modificato nel corso dell'anno successivo, per avere completa e definitiva attuazione con l'anno scolastico 2000/2001.

= da notare che le nuove Istituzioni sono costituite entro il settembre 2000 indifferentemente in orizzontale o in verticale prima della riforma dei cicli che, una volta attuata, imporrà una nuova revisione dei dimensionamenti attuati secondo il citato regolamento;

= da notare inoltre che durante i lavori per il dimensionamento si è decisa l'estensione di un anno dell'obbligo scolastico: e l'ultimo anno del nuovo obbligo è, per intanto, collocato -dal 1° settembre 1999- nel piano annuo delle secondarie superiori che, per altro, mantengono gli attuali curricula di studio.

Ciò è obbligatorio per le ragazze e per i ragazzi che non hanno ancora compiuto i quindici anni di età. Pertanto, si calcola che al primo anno delle superiori si iscriveranno mediamente da 30 a 35 mila alunni in più.

L'intenzione, poi, è quella di arrivare ad un ordinamento con l'obbligo per tutti di una istruzione-formazione fino ai diciotto anni di età.

Competenze degli Enti Locali

CON IL PRECITATO REGOLAMENTO PER IL DIMENSIONAMENTO OTTIMALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE i Sindaci, i Presidenti delle Comunità montane, i Presidente della Provincia, il Provveditore agli Studi e il Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale costituiscono la Conferenza Provinciale per tale dimensionamento.

Con l'art. 139 del D.L. 112/98 sono poi, attribuiti alle Provincie, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione (vedere sopra la C.P.O. e i parametri e le eccezioni imposti per l'ottenimento dell'autonomia delle istituzioni);
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle Istituzioni Scolastiche (vedere sopra la partecipazione al C.P.O.);
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio;
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature d'intesa con le Istituzioni Scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;

- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

I Comuni, anche in collaborazione con le Comunità montane e le Provincie, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le Istituzioni Scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale ed in orizzontale tra i diversi gradi e ordini scuole;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle Provincie, ad eccezione dei conflitti tra Istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai Comuni.

Competenze delle Istituzioni Scolastiche autonome

(per le finalità del presente documento si citano, qui, quelle interistituzionali e interferenti con quelle di altri soggetti)

IL REGOLAMENTO PER L'AUTONOMIA (D.P.R. n.275 dell'8 marzo 1999) per le Istituzioni Scolastiche autonome prevede:

- all'art.3 - la predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa, tramite il Consiglio di Circolo o di Istituto e il Collegio dei Docenti, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.

A tal fine, il Dirigente Scolastico attiva i necessari rapporti con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio;

- all'art. 6 - l'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, singolarmente o tra loro associate; con proposte fatte e, se del caso, finanziate (art.11) dal Ministero della P.I.. Tali progetti possono essere proposti anche da Regioni ed Enti Locali;

- all'art.6 - anche l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

Inoltre, possono interagire, tenendo conto delle esigenze del contesto maturato, sociale ed economico delle realtà locali per:

- art.7 – proporre, per reti di scuole, l'istituzione di laboratori per l'orientamento scolastico e professionale;
- art.7 – proporre accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale;
- art.14 – proporre l'articolazione territoriale delle scuole a norma dell'art.4, comma 2, del regolamento n.233 del 18 giugno 1998;

Infine, per il coordinamento delle competenze

- l'art.16 - afferma che gli organi collegiali delle scuole garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizioni.

Competenze degli organi collegiali territoriali della scuola

Il D.P.R. n.416 del 31 maggio 1974 "al fine di realizzare... la partecipazione nella gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica" istituiva gli organi collegiali di Circolo e di Istituto, il Collegio dei Docenti, il Distretto Scolastico, il Consiglio Scolastico Provinciale ed il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Avutane delega dalla legge n.59 del 1997, il Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto Legge n.233 del 30 giugno 1999 di riforma degli organi collegiali territoriali delle scuole che (art.1) "assicurano rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi risultati". Soppresso il Consiglio Scolastico Provinciale, tali organi - con attivazione entro il settembre del 2001 - sono:

- a livello centrale, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
- a livello regionale, i Consigli Regionali dell'Istruzione (nuovo istituto);
- a livello territoriale, i Consigli Scolastici Locali (in sostituzione dei Distretti Scolastici).

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che dura in carica per cinque anni, è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni del Governo. Formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

- sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
- sulle direttive del Ministro della P.I. in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
- sugli obiettivi, indirizzi, standard del sistema di istruzione;
- sull'organizzazione generale dell'istruzione;
- sulle materie che il Ministro della P.I. ritenga di sottoporgli.

Di propria iniziativa può esprimere pareri facoltativi su proposte di legge e norme attinenti l'istruzione e promuovere indagini conoscitive.

E' formato da 36 componenti, tutti --a vario titolo-- operatori scolastici.

Il nuovo Consiglio Regionale dell'Istruzione, che dura in carica 3 anni, ha competenze consultive e di supporto all'amministrazione a livello regionale.

Esprime pareri obbligatori in materia:

- di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- di attuazione delle innovazioni ordinamentali;
- di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale;
- di educazione permanente;
- di politiche compensative con particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio;
- di reclutamento e mobilità del personale;
- di attuazione degli organi funzionali di Istituto;
- di provvedimenti relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico prevede il parere di un organo collegiale a tutela della libertà di insegnamento.

E' composto dai Presidenti dei Consigli Scolastici Locali esistenti nella Regione; da 14 o 16 rappresentanti del personale della scuola; da 5 rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori; dal Dirigente dell'ufficio periferico regionale della P.I. .

Nomina il proprio Presidente e, se prevede una Giunta Esecutiva, questa deve essere presieduta dal Dirigente dell'ufficio periferico regionale.

I Consigli Scolastici Locali, che sostituiscono i Consigli Scolastici Distrettuali e Provinciali e che durano in carica 3 anni, "sono istituiti in corrispondenza delle articolazioni territoriali dell'amministrazione periferica, previa intesa con le Regioni e gli Enti Locali assunta nella apposite sedi di concertazione".

Hanno competenze consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione scolastica periferica e delle Istituzioni Scolastiche autonome in merito:

- all'attuazione dell'autonomia;
- all'organizzazione scolastica sul territorio di riferimento;
- all'edilizia scolastica;
- alla circolazione delle informazioni sul territorio;

- alle reti di scuole;
- all'informatizzazione;
- alla distribuzione dell'offerta formativa;
- all'educazione permanente;
- all'orientamento;
- alla continuità tra i vari cicli dell'istruzione;
- all'integrazione degli alunni con handicap;
- all'attuazione del diritto allo studio;
- all'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione;
- al monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio;
- al censimento delle opportunità culturali e sportive offerte ai giovani.

Anche gli Enti Locali possono avvalersi, per l'esercizio delle loro funzioni, della consulenza dei Consigli Scolastici Locali.

Ogni Consiglio Scolastico Locale è composto da 35 o 37 consiglieri di cui 19 o 21 quali personale della scuola; 3 genitori; 3 studenti; 5 espressi dalle organizzazioni dei datori di lavoro e lavoratori; 3 espressi dai Comuni e 2 dalla Provincia. Nel caso in cui più Enti Locali partecipino allo stesso Consiglio Locale, i rappresentanti da loro designati sono proporzionali al numero delle istituzioni scolastiche esistenti nell'ambito territoriale di competenza del Consiglio stesso.

Tale Consiglio si dà un presidente e una Giunta obbligatoriamente presieduta dal rappresentante dell'amministrazione scolastica.

Gli Enti Locali (il Comune se il Consiglio coincide in tutto o in parte col suo territorio - la Provincia se l'ambito del Consiglio comprende più Comuni) provvedono alla costituzione, al contratto e alla vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, dei Consigli Scolastici Locali.

Inoltre, ogni singolo Ente Locale, con oneri a proprio carico, può istituire ulteriori organi collegiali, temporanei o permanenti, con criteri territoriali ovvero per settori scolastici, al fine di consulenza adeguata per le scelte di propria competenza.

PROPOSTE OPERATIVE

1 - L'analisi degli interventi legislativi e normativi recentemente "calati" sulla scuola (D.L. 112/98 di trasferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali; Regolamento 233/98 sul nuovo dimensionamento della rete scolastica; D.P.R. 275/99 che regola l'autonomia; D.L. 233/99 di riforma degli Organi Territoriali; la riforma dei cicli) stanno producendo una stratificazione di competenze, "episodi" di riforma e contraddizione di tempi operativi, rispetto ai quali diventa assai complesso individuare una linea concettualmente omogenea di comportamento da parte di chi vi è coinvolto con responsabilità territoriali

2 - Gli esempi più macroscopici.

a) la distribuzione dei medesimi compiti a più soggetti: (ad esempio l'orientamento a Comuni - Istituzioni scolastiche e futuri Consigli Scolastici Territoriali);

b) il dimensionamento scolastico (indifferentemente in orizzontale o verticale) prima della riforma dei cicli;

c) i nuovi compiti per le scuole dati ai Comuni che - nella maggior parte medio-piccoli - dovrebbero darsi ciascuno (con quali mezzi?) strutture e competenze (educazione degli adulti - orientamento - educazione alla salute -) a fronte di istituzioni scolastiche che (per effetto delle dimensioni imposte - 500 alunni come minimo) sono, invece, sempre più intercomunali;

d) La contraddizione nella composizione dei soggetti coinvolti:

- nella Conferenza Provinciale per il dimensionamento: per la scuola presenti solo il Provveditore e il Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale (ora estinto con la riforma degli organi collegiali); e, in ogni caso, nessun momento di raccordo organizzato per i pareri (mai cogenti) delle istituzioni scolastiche e dei Consigli Scolastici Locali.

- per contro, i futuri Consigli Scolastici Locali composti per l'85% da operatori scolastici con i Comuni, "la società" e gli "utenti" (genitori in particolare) ridotti al lumicino; e con i genitori e le Regioni addirittura esclusi dal nuovo livello regionale (Consiglio Regionale dell'Istruzione); e con una presidenza di Giunta imposta dall'alto nella figura di un Funzionario della Pubblica Istruzione.

FINALITA' TERRITORIALI

1) una scuola "comunità culturale e formativa" che interagisce con la circostante comunità civica e sociale.

2) una scuola, allora, non autoreferenziale e, perciò, supportata anche dai diversi soggetti - istituzionali (Regioni - Provincia - Enti Locali), e sociali, oltre che da chi opera nel servizio scolastico, ma anche da chi ne usufruisce.

- 3) delle istituzioni scolastiche che realizzino, in un determinato territorio, la propria autonomia con il sinergico concorso del proprio hinterland, canalizzato in tale area dal Consiglio Scolastico Locale.
- 4) dei Consigli Scolastici Locali quali referenti tecnici per gli Enti Locali, nei compiti di dimensionamento della rete scolastica negli ambiti territoriali dove realizzare compiuti sistemi di istruzione e di formazione; e per la Regione Referenti Tecnici nella programmazione e nella localizzazione del servizio di formazione professionale;
- 5) dei Consigli Scolastici Locali che, oltre alle competenze consultive e propositive, possano essere la sede di promozione associata dei compiti dati agli Enti Locali con l'art. 139 del D.L. n° 112/98.

Quantità sopra, in coerenza e razionale, efficace ed efficiente attivazione:

- a) per quanto riguarda la Regione dell'art. 138 del D.L. 112/98
 - * che delega a tale livello la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
 - * che, per il trasferimento di ruolo ai Comuni, al fine di favorire l'esercizio associato, indica che siano individuati i livelli ottimali di esercizio di tale ruolo; e siano previsti appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato di tale ruolo.
- b) per quanto riguarda gli Enti Locali del precitato D.L.
 - * che vuole che i Comuni esercitino le loro funzioni in forma associata, individuando soggetti, forme e metodologie.

DIMENSIONAMENTO:

Rispetto al D.L. 233 del 30 giugno 1999 di riforma degli Organi territoriali della scuola che consente diverse forme di Consigli Scolastici Locali, è razionale prevederne invece una unitaria impostazione regionale:

- * l'art. 138 del D.L. 112/98 delega alla Regione la suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- * ciò in raccordo e concertazione con gli Enti locali.

Sembra allora questa la sede più razionale per il dimensionamento dei nuovi Consigli Scolastici Locali da far coincidere con gli ambiti funzionali:

- con articolazioni particolari per le città (unica o per quartieri); e con articolazioni territoriali periferiche corrispondenti alle caratteristiche che assimilano un determinato territorio.

Importante è che tali ambiti territoriali sub-provinciali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa siano dimensionati non come mera sovrapposizione ad altri organismi, ma originalmente definiti rispetto ad un compiuto servizio di istruzione e di formazione in un comprensorio (bacino di utenza) con particolari caratteristiche sociali - economiche - geofisiche e di interrelazione.

FUNZIONI

Rispetto alla stratificazione legislativa e normativa , sembra logico ricercare momenti di coordinamento e di operatività associata. Si possono allora utilizzare i nuovi Consigli Scolastici locali anche come possibile supporto gestionale in cui -- per il tramite di conferenze di servizio, accordi di programma e/o progetti finalizzati, senza attivare una moltiplicazione di complesse iniziative consortili -- Enti locali e Istituzioni Scolastiche possono promuovere il loro ruolo in forma associata, con sinergico impiego delle risorse finanziarie.

Ciò in tema di:

- concorso dell'hinterland istituzionale e socio-economico nell'attivazione dell'autonomia;
- miglior organizzazione scolastica e di formazione professionale nel territorio di riferimento;
- rapporto formazione -- mercato del lavoro (osservatorio);
- progetti coordinati di orientamento scolastico -- universitario e professionale;
- attuazione del diritto allo studio;
- attivazione di servizio e strutture;
- educazione permanente;
- informatizzazione e circolazione delle informazioni;
- opportunità culturali e ricreative per i giovani

RICHIESTA DI MODIFICA DEL D.L. 233 DEL 30 GIUGNO 1999

PREMESSE:

Il D.L. di riforma degli organi collegiali territoriali della scuola (n.233 del 30 giugno 1999) :

- 1 - prevede una nuova condivisibile articolazione dei livelli: locale - regionale - nazionale, superando il livello provinciale;
- 2 - attiva il nuovo Consiglio Regionale dell'Istruzione collegato positivamente con i Consigli Scolastici Locali;
- 3 - rende numericamente meno pletorica la composizione dei Consigli Scolastici Locali.

Ma tale Decreto:

- 1 - non collega operativamente l'articolazione locale con i compiti e le funzioni conferiti - anche in materia scolastica - alle Regioni e agli Enti Locali dal D.L. n.112/98;
- 2 - non coordina esplicitamente la contenimento territoriale dei nuovi Consigli Scolastici Locali con gli "ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa" che le Regioni sono tenute a determinare - ex art.138 - comma 1/c - del D.L. n.112/98;
- 3 - riduce la pletoricità del Consiglio Scolastico Locale, ma non ne rende equilibrata la rappresentanza "sociale" specie per l'utenza (genitori), rendendo l'organo, di fatto, autoreferenziale;
- 4 - esclude totalmente l'utenza (genitori) dal livello regionale ;
- 5 - rafforza il rischio dell'autoreferenzialità con l'antidemocratica previsione di giunte esecutive obbligatoriamente presiedute dal rappresentante dell'amministrazione scolastica; con il rischio, inoltre, che la duplice diversificata presidenza - concettualmente sproporzionata in organismi del genere - del Consiglio e della Giunta crei frizioni gestionali:
Quanto ai compiti, per i Consigli Scolastici Locali sono previsti di mera consulenza (se richiesta !) e di proposta (senza nessuna cogenza della stessa !).

PROPOSTA:

Ciò constatato, appare utile e produttivo utilizzare prima dell'entrata in vigore della riforma la facoltà data al Ministro della Pubblica Istruzione di predisporre proposte di modifica dell'organizzazione e composizione degli organi collegiali senza attendere una sperimentazione che, allo stato, avvierebbe i Consigli Scolastici Locali in modo inconsistente.

EMENDAMENTI:

A) ALL'ART. 4 - COMMI 3 e 4 (Consiglio Regionale dell'Istruzione)

- = ridurre la rappresentanza degli operatori scolastici (da 14-16 a 8-10) e introdurre una congrua rappresentanza (n.5) dei genitori (nota: tanto più che molti dei Presidenti dei Consigli Scolastici Locali che comporranno i Consigli Regionali saranno anch'essi rappresentanti degli operatori scolastici);
- = in alternativa, aggiungere al comma 3 la suddetta rappresentanza dei genitori.

B) ALL'ART. 4 - COMMA 8

- = togliere la presidenza obbligatoria della giunta da parte del rappresentante dell'ufficio periferico regionale e far coincidere la presidenza del Consiglio con quella della giunta.
(Nota: è giusto che tale rappresentante sia obbligatoriamente in Consiglio e in Giunta; può anche diventare Presidente: ma se democraticamente eletto !).

C) ALL'ART. 5 - COMMA 1 (Consiglio Scolastici Locali)

- Prevedere esplicitamente che la richiamata concertazione Regione-Enti Locali (D.L. n.112/98 - art.3, comma 5) porti a far coincidere l'articolazione territoriale dei Consigli Scolastici Locali con gli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art.138 - comma 1/c del medesimo D.L. n.112/98;

D) ALL'ART. 5 - COMMA 3

- Aggiungere, per i compiti loro trasferiti, che le Regioni e gli Enti Locali - con riferimento all'art.3, comma 2, del D.L. n.112/98 - possano avvalersi dei Consigli Scolastici Locali anche come supporto gestionale - con accordi di programma o per progetti finalizzati - per l'esercizio associato delle funzioni a loro conferite dal Titolo IV, capi III - ,IV -V e VI del medesimo D.L. .
(Nota: ciò rende coerente e consequenziale il sistema di riforme introdotte, chiarisce e rende efficace ed efficiente la stratificazione delle competenze)

E) ALL'ART. 5 - COMMA 4

- Aumentare da 3 a 5 la rappresentanza dei genitori nel Consiglio Scolastico Locale e diminuire da 14-16 a 12-14 la rappresentanza degli operatori scolastici.

F) ALL'ART. 5 COMMA 8

- Eliminare la presidenza obbligatoria della giunta da parte del rappresentante dell'amministrazione scolastica e far coincidere la presidenza del Consiglio con quella della Giunta.

(Nota : per le stesse considerazioni esposte al precedente punto B).

Con una serie di interventi legislativi e regolamentari si sta modificando il servizio scolastico italiano, anche chiamando in causa enti, istituzioni ed organi operanti a livello locale.

Sembra utile, pertanto, una meditazione su tale stratificazione normativa, per verificarne la razionalità e trarne, se possibile, conseguenze operative sul territorio efficaci ed efficienti, in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa. Ciò con particolare riferimento al ruolo degli organi collegiali territoriali.

E' questa l'ambizione del Seminario al quale La invitiamo a partecipare.

Programma

Parte prima

Gli organi Collegiali Territoriali: ectoplasma o entità funzionale?

*presiede Marina Seregni Brioschi
Presidente del Distretto Scolastico n. 63 di Monza*

- 9.15 **Introduzione di Angelo Cervati**
Coordinatore Nazionale dei D.S.
Moderatore: Mario Zoli, Presidente
D.S. 38 di Sarezzo (BS)
- Interventi:**
- **Pasquale Del Giudice**, Ispettore
Direzione Regionale Lombardia
 - **Giovanni Miragoli**, Segretario Gen.
Agg. Regione Lombardia CISL
 - **Sostene Codispodi**,
Segretario Provinciale SNALS
 - **Giulio M. Bertini**,
Commissione Scuola Confindustria
 - **Nino Sutera**, Consigliere Nazionale
Associazione Genitori
 - **Bruno Trentini**,
U.C.I.M. Nazionale
 - **Un Presidente degli Organi Collegiali
Territoriali.**

Discussione

- 12.15 **Pranzo (self service)**

Parte Seconda

Il Servizio scolastico nel territorio

*Presiede Franco Crippa,
Presidente del Distretto Scolastico n. 59
di Trezzo sull'Adda*

- 14.30 **Saluto Pierfranco Maffé**,
Assessore Affari Generali Comune di Monza
- Intervento On. Roberto Formigoni**,
Presidente Regione Lombardia
- Relazione Giovanni Bisson** del
Coordinamento Nazionale dei Distretti
Scolastici
- Intervento Antonio Pileggi**, Capo
Segreteria del Sottosegretario Ministero
Pubblica Istruzione on. Polidoro

Break

Parte Terza

Il Ruolo degli Enti Territoriali e Le proposte delle forze politiche

*Moderatore: Nicola D'Amico,
Giornalista*

Intervengono:

- On. Lamberto Riva**
- On. Beniamino Brocca**
- On. Nando Dalla Chiesa**
- On. Valentina Aprea**
- On. Piera Capitelli**
- Angelo Ruggiero**, Assessore Provincia
di Milano
- Un Presidente di Distretto Scolastico**

Riepilogo del Relatore